

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 20 del 09-12-2024

Oggetto:	Complesso impiantistico di Cà Lucio. Determinazione dell'equo indennizzo.
----------	----------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE

PRELIMINARMENTE si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 14 del 09.12.2024 redatta dalla EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

RICHIAMATO, ai fini della propria competenza per il presente atto, il decreto del Presidente ATA n. 17 del 15.05.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 16.05.2024, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino;

RICHIAMATA altresì la *CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO TRA ATA 1 - PESARO E URBINO CHE SVOLGE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E AATO N.1 MARCHE NORD - PESARO E URBINO CHE SVOLGE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E DI COORDINAMENTO DEI DUE SERVIZI*, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 30.07.2024 e sottoscritta in data 31.07.2024, in forza della quale il sottoscritto ricopre il ruolo di Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti;

PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1 – Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009, artt. 7 e 8;
- ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del TUEL;

RICHIAMATI:

- l'accordo di programma del 2017, approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017, che ha previsto, tra le altre cose, la chiusura anticipata della discarica di Cà Lucio di Urbino entro 5 anni dalla modifica dell'autorizzazione, nonché la permanenza dell'impianto di trattamento biologico fino all'attivazione del TMB d'Ambito;
- il Piano d'Ambito dell'ATA1, approvato con deliberazione di Assemblea n. 15 del 13/12/2023, nel quale si prevede la possibilità di non realizzare il TMB d'Ambito al verificarsi di determinate condizioni tecniche nel periodo di vigenza del Piano;
- la Determinazione n. 940 del 05/07/2024 del Dirigente del Servizio 3 – Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato – Urbanistica – Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino con la quale è stata autorizzata la chiusura della discarica

di Cà Lucio dando atto altresì del mantenimento in esercizio dell'impianto di TB operante presso la discarica stessa e a servizio delle discariche strategiche del territorio provinciale (Cà Asprete di Tavullia e Monteschiattello di Fano).

CONSIDERATO CHE si rende opportuno stabilire l'entità dell'equo indennizzo da attribuire ai Comuni interessati dell'impatto ambientale dell'impianto di trattamento biologico (TB) sito in località Cà Lucio di Urbino;

DATO ATTO CHE:

- la Legge Regionale n. 24/2009 e s.m.i. attribuisce all'Ata la competenza alla determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione;
- il richiamato accordo di programma del 2017 stabilisce che *“l'equo indennizzo dovuto agli enti locali a qualsiasi titolo non potrà essere superiore a € 10 a tonnellata di rifiuto smaltito”*.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 13/02/2012 che definisce i criteri per la determinazione di idonee misure compensative, come segue:

Entità:

IMPIANTO	VALORE
<i>Discarica</i>	<i>1</i>
<i>Impianto di trattamento RU indifferenziato (biostabilizzazione – TMB, bioessiccazione, ecc.)</i>	<i>0,50</i>

Soggetti beneficiari delle misure compensative:

- Una quota compresa tra il 75% e l'85% a favore del Comune sede dell'impianto;
- La restante quota, tra il 15% e 25%, ripartita tra tutti i Comuni interessati dall'impatto ambientale ed il cui confine territoriale rientri, anche in parte, entro 2 km dal limite esterno dell'impianto;

RICHIAMATA la nota ATA prot. n. 1143 del 04/12/2024, di riscontro alle richieste di indennizzo pervenute dai Comuni interessati (documenti conservati agli atti), con la quale ATA ha comunicato agli stessi e, per conoscenza, alla Regione Marche e ai Gestori del servizio (Marche Multiservizi Spa e Aset Spa), i criteri - di cui alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 13/02/2012 - per il calcolo e la ripartizione dell'equo indennizzo tra i soggetti interessati oltre ad una quantificazione dello stesso; ha chiesto altresì al Comune di Urbania comunicazione circa il rispetto della condizione relativa alla distanza del confine comunale dall'impianto e ha invitato la Regione Marche e i Gestori del servizio a proporre eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota del Comune di Urbania, acquisita al prot. n. 1147 del 05/12/2024 (conservata agli atti), nella quale si attesta che il confine territoriale del Comune rientra entro 2 km dal confine esterno dell'impianto;

PRESO ATTO che i Gestori del servizio e la Regione Marche non hanno formulato osservazioni;

PRESO ATTO ALTRESI' delle conclusioni a cui è pervenuto il Comitato di Coordinamento dell'ATA riunitosi il giorno 09/12/2024 che ha ritenuto congrua l'entità della misura compensativa di 5 €/ton e ha proposto di individuare nell'85% la quota in favore del Comune di Urbino, sede dell'impianto, e del 15% la quota in favore del Comune di Urbania quale Comune interessato dall'impatto ambientale (il Verbale dell'incontro è conservato agli atti);

RITENUTO pertanto di sottoporre all'Assemblea ATA la decisione in ordine alla determinazione dell'entità della misura compensativa;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in calce alla presente, come previsto dall'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, e dato atto che non è dovuto quello di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

VISTI:

- il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Marche n. 24/2009 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 161 del 13/02/2012;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del documento di proposta;
2. di riconoscere ai Comuni di Urbino e Urbania la misura compensativa (equo indennizzo) come segue:
 - a. entità: 5 €/ton da calcolarsi sulle quantità trattate dall'impianto TB di Cà Lucio, ripartiti nella misura dell'85% in favore del Comune di Urbino, sede dell'impianto, e del 15% in favore del Comune di Urbania quale Comune interessato dall'impatto ambientale;
 - b. la misura compensativa verrà riconosciuta fino a quando l'impianto TB di Cà Lucio resterà in funzione;
 - c. l'indennizzo sarà corrisposto dai Gestori del servizio di igiene urbana sulle quantità dagli stessi conferite all'impianto di TB;
3. di trasmettere la deliberazione di Assemblea ai Gestori del servizio (Marche Multiservizi Spa e Aset Spa), al Comune di Urbino, al Comune di Urbania, all'Unione Montana Alta Valle del Metauro e alla Regione Marche per le finalità di propria competenza;
4. stante l'urgenza, di dichiarare la deliberazione di Assemblea immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e si dà atto che non è dovuto quello di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Pesaro, 09.12.2024

EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti

Settore Rifiuti

Ing. Yuri Ricciatti